



Comune di Nardò

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO

INDICE

- Art. 1 – Finalità, oggetto e criteri generali
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Iscrizioni
- Art. 4 – Criteri per l'accesso al servizio
- Art. 5 – Organizzazione e funzionamento del servizio
- Art. 6 – Norme di comportamento e responsabilità per autisti e accompagnatori/assistenti
- Art. 7 – Norme di comportamento per i genitori
- Art. 8 – Norme di comportamento per gli utenti
- Art. 9 – Partecipazione al costo del servizio
- Art. 10 – Esonero dalla partecipazione al costo del servizio
- Art. 11 – Trasporto per attività didattiche
- Art. 12 – Esclusione dal servizio/Rinuncia
- Art. 13 – Pubblicità e conoscenza
- Art. 14 – Trattamento dei dati personali
- Art. 15 – Norme finali
- Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1. Finalità, oggetto e criteri generali.

1. Il servizio di trasporto scolastico concorrere alla concreta attuazione del diritto allo studio facilitando l'accesso dell'utenza alla scuola dell'obbligo, con priorità per coloro i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio è erogato dal Comune di Nardò nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente e compatibilmente con le disposizioni finanziarie e relative norme istituzionali.
3. Il servizio di trasporto scolastico è improntato ai criteri di qualità, efficacia ed efficienza.
4. In conformità con quanto disposto dal D.M. del 31/01/1997 e dalla Circolare Ministeriale n. 23 dell'11/03/1997, recante nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico, i veicoli autorizzati all'espletamento del servizio debbono essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi. In particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione.

Art. 2. Destinatari.

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria, la scuola Secondaria di I grado e il primo biennio della Scuola Secondaria di II grado, fino al compimento dei 16 anni. Non è previsto l'accompagnamento degli studenti verso Istituti Scolastici non ubicati nel Comune di Nardò.
2. Gli alunni di cui al precedente comma devono risiedere o avere abituale domicilio nel Comune di Nardò, fuori dall'aggregato urbano principale così come definito dall'**All. A** che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, il servizio è garantito agli alunni residenti nella frazione di Boncore e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo.
4. Sono ammessi al servizio, a prescindere dalla residenza così come definita dal precedente comma 2, gli alunni diversamente abili. In tal caso, al fine di consentire all'Ufficio Pubblica Istruzione di calibrare il servizio sulla base delle singole esigenze, i genitori sono tenuti a presentare la relativa documentazione medica.
5. L'Ufficio Pubblica Istruzione, a prescindere dalla zona di residenza così come definita dal precedente comma 2, allo scopo di garantire l'effettivo accesso al servizio, si riserva la facoltà di valutare l'ammissione di utenti in situazioni familiari di particolare necessità derivante da fragilità sociale, da gravi problemi di salute di un componente del nucleo familiare o da altra circostanza adeguatamente documentata.
6. L'Amministrazione Comunale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, si riserva la facoltà di istituire percorsi urbani in seguito a eventuali lavori di edilizia scolastica che possano

comportare lo spostamento temporaneo degli studenti presso altri edifici.

Art. 3. Iscrizioni.

1. I genitori (o esercenti la patria potestà) che siano interessati al servizio di trasporto scolastico dovranno presentare, nei termini previsti, specifica domanda compilando un modulo online secondo le modalità stabilite e pubblicizzate annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione. La validità della domanda è circoscritta all'anno scolastico e andrà dunque rinnovata per i successivi. Sono ammesse le domande aventi ad oggetto la richiesta del servizio per i soli viaggi di andata o di ritorno.
2. Con la presentazione della domanda, il genitore si impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare integralmente le condizioni del servizio. In particolare, si impegna ad essere presente al momento dell'arrivo dello scuolabus in prossimità della propria abitazione (o eventuale altra fermata concordata/stallo).
3. La variazione dei dati dichiarati dal genitore al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Nardò.

Art. 4. Criteri per l'accesso al servizio.

1. L'accoglimento delle domande dipende dalla disponibilità dei posti sugli scuolabus e dall'organizzazione dei percorsi sulla base delle residenze degli alunni. Fermo restando quanto stabilito per i soggetti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà elaborata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

	Punteggio
Isee inferiore a € 6.000,00	5
Isee compreso tra € 6.000,01 e € 12.000,00	3
Attività lavorativa di entrambi i genitori (uno nel caso di famiglia monogenitoriale) fuori dal territorio del Comune di Nardò	4
Attività lavorativa di entrambi i genitori di cui solo uno fuori dal territorio del Comune di Nardò	3.5
Attività lavorativa di entrambi i genitori (uno nel caso di famiglia monogenitoriale) nel territorio del Comune di Nardò	3
Un solo genitore che lavora	1

Il punteggio è maggiorato di 0,5 punti per ogni fratello e/o sorella per cui sia stata presentata domanda di iscrizione al servizio. A parità di punteggio avrà la precedenza l'alunno che abita alla maggior distanza dalla scuola di frequenza.

2. Le domande pervenute oltre i termini fissati annualmente dall'Ufficio Pubblica Istruzione potranno essere accolte solo una volta esaurita la graduatoria delle domande presentate nei termini e comunque fino a concorrenza dei posti disponibili sugli scuolabus.

Art. 5. Organizzazione e funzionamento del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dall'Ente attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale e/o mezzi della Ditta appaltatrice. Gli stessi sono concessi in comodato d'uso gratuito nel caso in cui il servizio venga svolto da Ditte esterne, secondo i termini e le modalità stabilite dal capitolato d'appalto.

2. Il servizio di trasporto viene espletato secondo i giorni del calendario scolastico e gli orari di entrata e di uscita comunicati dalle Istituzioni Scolastiche. In caso di situazioni contingenti e/o di forza maggiore (calamità naturali, guasti al mezzo, emergenze sanitarie, scioperi del personale addetto) il servizio potrà essere sospeso e/o modificato. In caso di uscite scolastiche anticipate per motivi sindacali o scioperi del personale docente il servizio potrà essere ridotto o sospeso. Il servizio non è garantito per entrate e/o uscite anticipate o posticipate dovute a motivi di natura personale.

3. Detto servizio deve sempre garantire il completo rispetto delle disposizioni di legge inerenti la sicurezza degli alunni trasportati e la presenza di accompagnatori a ciò abilitati.

4. Ai fini dell'ottimizzazione del servizio, l'Ente comunale o la ditta esterna dovranno annualmente programmare i percorsi degli scuolabus in modo tale da garantire che i tragitti casa-scuola e scuola-casa rispondano ai criteri di efficienza ed economicità. Ciò avverrà nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della circolazione stradale, della sicurezza dei soggetti trasportati e conformemente agli orari scolastici di entrata ed uscita, fermo restando che non possono essere percorse strade private o che non consentano il transito e le manovre dei mezzi adibiti al trasporto scolastico.

Art. 6. Norme di comportamento e responsabilità per autisti e accompagnatori/assistenti.

1. Gli autisti e gli accompagnatori/assistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, devono assicurare che:

- a. usufruiscano del servizio i soli alunni iscritti e comunicati dall'ufficio Pubblica Istruzione;
- b. tutti gli utenti consegnino il biglietto di viaggio per ogni giorno di effettiva fruizione del servizio;
- c. tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere secondo le norme di sicurezza;
- d. la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- e. al termine del tragitto d'andata, la partenza dello scuolabus avvenga solo dopo che gli alunni trasportati abbiano varcato il cancello della scuola e siano stati consegnati al personale scolastico o al personale del pre scuola, ove il servizio è attivo;
- f. al termine delle lezioni e prima di ripartire per il tragitto di ritorno, tutti gli alunni da trasportare siano saliti sullo scuolabus;
- g. al termine del tragitto di ritorno, gli alunni trasportati siano lasciati solo ed esclusivamente alla presenza di un genitore o di persona dallo stesso delegata per iscritto;

h. siano adottate le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori;

i. siano segnalati eventuali comportamenti non idonei da parte degli utenti.

2. Le operazioni di salita/discesa dallo scuolabus e accompagnamento di cui alle lettere e, f, g del precedente comma, competono all'assistente scuolabus. In tali frangenti l'autista funge da assistente per i bambini che sono presenti sullo scuolabus.

Art. 7. Norme di comportamento per i genitori.

1. La mattina, almeno un genitore o persona dallo stesso delegata per iscritto deve essere presente alla fermata concordata e sorvegliare il minore fino al momento della salita sullo scuolabus.

2. Al ritorno, almeno un genitore o persona dallo stesso delegata per iscritto deve ritirare personalmente il minore dalla fermata concordata. L'Amministrazione Comunale e/o la Ditta appaltatrice sono esonerate da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa del minore dallo scuolabus.

3. Al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio, i genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'assistente scuolabus di riferimento i giorni o le singole corse in cui il figlio non usufruirà del servizio.

4. I genitori sono tenuti ad essere in regola con il pagamento del servizio, pena l'esclusione dallo stesso.

Art. 8. Norme di comportamento per gli utenti.

1. Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, gli utenti sono tenuti ad osservare i seguenti comportamenti:

a. tenere un comportamento civile ed educato;

b. non spingere o trattenere nessun alunno durante la salita e la discesa dallo scuolabus;

c. non portare sullo scuolabus oggetti che possano recare danno agli altri trasportati;

d. rimanere seduti per tutta la durata del percorso e non creare disagio agli altri trasportati o all'autista o all'assistente accompagnatore;

e. non recare danno allo scuolabus o ad altri beni sullo stesso presenti;

f. seguire le indicazioni e le prescrizioni impartite dall'autista e/o dall'assistente accompagnatore.

2. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno dello scuolabus.

Art. 9. Partecipazione al costo del servizio.

1. Le famiglie degli utenti concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione

Comunale per l'erogazione del servizio acquistando il blocchetto scuolabus da 26 biglietti al costo di € 13,43. Il biglietto deve essere consegnato all'assistente per ogni giorno di effettiva fruizione del servizio anche qualora si usufruisca del solo viaggio di andata o del solo viaggio di ritorno.

2. L'Ufficio Pubblica Istruzione pubblicizzerà l'eventuale modifica delle modalità di partecipazione al costo del servizio di cui al precedente comma.

Art. 10. Esonero dalla partecipazione al costo del servizio.

1. Sono esonerati dal pagamento del servizio tutti gli utenti disabili. Sono altresì esonerati gli utenti con ISEE familiare inferiore ad € 2.500,00.

2. Al fine di poter applicare l'esenzione di cui al precedente comma, i genitori dovranno produrre l'attestazione ISEE del nucleo familiare presso l'Ufficio Pubblica Istruzione. Tale attestazione, elaborata dagli Enti competenti, deve essere in corso di validità.

Art. 11. Trasporto per attività didattiche.

1. I veicoli immatricolati in uso proprio a nome dell'Ente, o quelli forniti dall'eventuale ditta esterna, possono essere utilizzati, oltre che per il trasporto degli alunni dalle istituzioni scolastiche alle loro abitazioni e viceversa, anche per visite d'istruzione e didattiche.

2. Il responsabile dell'Istituto Scolastico, almeno 5 giorni prima dell'attività programmata, dovrà far pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione una richiesta scritta di disponibilità del mezzo, indicando la destinazione, l'orario, il numero degli alunni interessati, il numero dei docenti accompagnatori e l'eventuale presenza di disabili.

Art. 12. Esclusione dal servizio/Rinuncia.

1. Sono esclusi dal servizio gli alunni che non utilizzano il servizio per almeno 10 giorni consecutivi. L'assenza da scuola è considerata giustificata e l'utente in tal caso non verrà escluso dal servizio.

2. Sono altresì esclusi dal servizio gli utenti morosi da almeno 5 giorni. L'utente potrà essere riammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione debitoria. I soggetti morosi sono esclusi dal servizio dell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato la loro posizione.

3. Il Genitore che durante l'anno scolastico non intenda più usufruire del servizio di trasporto scolastico dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 13. Pubblicità e conoscenza.

1. Il Comune di Nardò assicura la tempestiva informazione agli utenti, con i mezzi ritenuti più

idonei, circa le modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento alla variazione del costo del servizio, alle modalità di pagamento e alla variazione delle modalità di erogazione del servizio.

Art. 14. Trattamento dei dati personali.


1. L'Ufficio Pubblica Istruzione utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico. Per i suddetti fini, tali dati verranno anche trasmessi all'eventuale Ditta appaltatrice del servizio ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 15. Norme finali.

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative di carattere generale attualmente vigenti in materia. L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico compete al Dirigente dell'Ufficio Pubblica Istruzione. La Giunta Comunale può disporre le modifiche necessarie per assicurare la massima fruizione ed economicità del servizio.

Art. 16. Entrata in vigore.

1. Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.



0 250 500 750 1000 m

PERIMETRO DEL CENTRO URBANO
ai fini de trasporto scolastico